

PNRR

PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2

Rivoluzione verde e transizione ecologica

Componente C4

Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica

Misura 4

Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime

Investimento 4.5

Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche

Procedura per la presentazione delle domande di sovvenzione per gli investimenti in infrastrutture idriche a valere sulle risorse dello Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (SFNISSI) - misura PNRR-M2C4-14.5

Convenzione di Finanziamento

CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO

tra

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. - INVITALIA (di seguito, "**Invitalia**"), con sede legale in Roma, Via Calabria 46, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 05678721001, capitale sociale € 836.383.864,02, in persona del Responsabile della Funzione Investimenti Pubblici, Avv. Giovanni Portaluri, giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2026 (di seguito, "**Implementing Partner**");

e

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A., con sede legale in MONTEBELLUNA (TV), presso VIA SCHIAVONESCA PRIULA 86 CAP 31044, codice fiscale 04163490263, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Pierpaolo Florian, CF: XXXXXXXXXX di seguito, "**Beneficiario**");

(Implementing Partner e Beneficiario, individualmente, anche "**Parte**", e, congiuntamente, "**Parti**")

PREMESSO CHE

- a. il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, "**PNRR**") nella Missione 2 "*Rivoluzione verde e transizione ecologica*" alla Componente 4 "*Tutela del territorio e della risorsa idrica*" prevede l'Investimento 4.5 "*Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche*", volto a colmare il divario di redditività e a coprire il deficit di finanziamento dei progetti infrastrutturali nel settore della gestione delle risorse idriche (di seguito, "**Investimento 4.5**");
- b. come previsto dalla Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2025 - ST 15106/25 ADD 1 – (di seguito, "**CID**"), il sopra citato Investimento include la seguente linea di prodotto: "*una sovvenzione per colmare il divario di redditività, destinata a coprire il deficit di finanziamento dei progetti infrastrutturali nel settore della gestione delle risorse idriche. La sovvenzione deve servire a finanziare una parte dell'investimento complessivo, al fine di garantire l'idoneità del progetto al finanziamento bancario. La struttura delle sovvenzioni incentiva la razionalizzazione e l'aggregazione dei fornitori di servizi idrici istituendo un meccanismo di ricompensa*";
- c. per l'attuazione e realizzazione dell'Investimento 4.5, è stato istituito dall'articolo 24 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, lo strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico – SFNISSI (di seguito, "**Strumento SFNISSI**");



- d. come previsto dalla sopracitata CID, nonché dall'articolo 24, comma 8, del decreto-legge n. 19/2026 soprarichiamato, Invitalia agisce quale *"Implementing Partner"* per la gestione dello Strumento SFNIISSI;
- e. in conformità a quanto previsto dalla CID, ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto-legge n. 19/2026, in data 22 aprile 2026 è stata stipulata una convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito *"MIT"*) quale Amministrazione Titolare dell'Investimento 4.5 e Invitalia, come sostituita dalla convenzione sottoscritta in data 5 giugno 2026 e ammessa alla registrazione in data 23 giugno 2026 n. 1972 dalla Corte dei Conti, per la gestione dello Strumento SFNIISSI, volta altresì a definire, *inter alia*, i criteri di valutazione degli interventi e le modalità di accesso allo Strumento SFNIISSI (di seguito, *"Accordo Attuativo MIT-Invitalia"*);
- f. Invitalia, con avviso pubblico (di seguito, *"Avviso"*), reso noto in data 29 aprile 2026 sul sito SFNIISSI, accessibile tramite il portale web dell'Implementing Partner al seguente link <https://www.invitalia.it/incentivi-e-strumenti/fondo-idrico-sfniissi>, oltreché nella competente sezione del sito internet dell'Amministrazione Titolare (www.mit.gov.it), ha indetto la *"Procedura per la presentazione delle domande di sovvenzione per gli investimenti in infrastrutture idriche a valere sulle risorse dello Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (SFNIISSI) nonché della misura PNRR – M2C4 - I4.5"* gestita tramite apposita piattaforma digitale (di seguito, *"Piattaforma SFNIISSI"*);
- g. la dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso è costituita dalle risorse di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 19/2026 assegnate all'Investimento 4.5 dal Fondo Next Generation EU-Italia, pari ad euro 1.000.000.000 (un miliardo) inclusi gli oneri di gestione dello Strumento SFNIISSI nel limite massimo previsto dall'articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 19/2026;

VISTO

- h. i verbali relativi all'attività istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento (di seguito, *"RUP"*) ai sensi dell'articolo 11 dell'Avviso (verbale n. 2 del 18 giugno 2026; verbale n. 3 del 24 giugno 2026; verbale n. 4 del 25 giugno 2026; verbale n. 5 del 1° luglio 2026; verbale n. 6 dell'8 luglio 2026; verbale n. 7 del 22 luglio 2026) e i verbali relativi all'attività condotta dalla Commissione di valutazione, ai sensi dell'articolo 11 dell'Avviso (verbale n. 1 del 18 giugno 2026; verbale n. 2 del 24 giugno 2026; verbale n. 3 del 24 luglio 2026);

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- i. all'esito della suddetta procedura, concluse le verifiche relative al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in fase di presentazione della domanda di sovvenzione, è stato individuato quale assegnatario del contributo l'Intervento presentato dal Beneficiario (di seguito, l'*"Intervento"*), giusto provvedimento di assegnazione delle risorse dell'Implementing Partner, prot. n. 0240128 del 31 luglio 2026, (di seguito, *"Provvedimento di Assegnazione"*);

- j. la domanda di sovvenzione con i relativi allegati (di seguito **“Domanda di Sovvenzione”**) e la documentazione presentate dal Beneficiario nell’ambito della procedura costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di Finanziamento;
- k. il Beneficiario ha accettato tutte le condizioni riportate nell’Avviso e nei documenti ivi allegati, compresa la presente Convenzione di Finanziamento, senza riserve o eccezioni;
- l. il Beneficiario ha dichiarato di impegnarsi a trasmettere in fase di richiesta di anticipazione o in sede di prima richiesta di rimborso - qualora non fosse stata richiesta l’anticipazione - l’atto/delibera di assegnazione delle risorse dichiarate nel quadro finanziario dell’Intervento;

Tutto ciò visto e premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1. PREMESSE ED ALLEGATI – DEFINIZIONI

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di Finanziamento, seppur non materialmente allegati alla presente, in quanto depositati presso l’Implementing Partner, le premesse, il visto e la documentazione qui di seguito elencata:

- a. l’Avviso corredato dei relativi allegati;
- b. la Domanda di Sovvenzione del Beneficiario, tutti i relativi allegati, nonché gli eventuali documenti e chiarimenti prodotti in sede di procedura;
- c. la polizza assicurativa a copertura dei danni prevista dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nella presente Convenzione di Finanziamento e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione dell’Intervento, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Nella presente Convenzione di Finanziamento e nei relativi allegati, si intendono assunte le medesime definizioni indicate nell’Avviso.

ARTICOLO 2. OGGETTO

La presente Convenzione di Finanziamento regola le obbligazioni delle Parti in relazione alla concessione del contributo al Beneficiario, a valere sulle risorse dello Strumento SFNIISSI nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dall’Investimento 4.5 del PNRR.

Il suddetto contributo è destinato alla copertura dei costi essenziali all’attuazione dell’Intervento così come declinati e dettagliati nella Domanda di Sovvenzione allegata alla presente Convenzione di Finanziamento.

L’Intervento e, in particolare, ciascun Lotto di cui il medesimo Intervento si compone, come richiamati nella Tabella 1 del presente articolo, dovranno essere realizzati dal Beneficiario nei tempi e secondo le modalità indicate nella Domanda di

Sovvenzione, nonché nel rispetto del *target* M2C4-40 relativo all'Investimento 4.5 e, in ogni caso, del termine massimo del 30 giugno 2031 fissato per l'ultimazione dell'Intervento e l'emissione del certificato del collaudo tecnico-amministrativo così come previsto dall'Avviso.

Le infrastrutture oggetto dell'Intervento, una volta realizzate, resteranno di esclusiva proprietà pubblica.

Tabella 1 – Elenco interventi/lotti ammessi a finanziamento

CLP SFNIISSI	CUP	Livello progettuale	Finalità	Titolo Lotto	Comune di Localizzazione lotto
FI26A100000088-01	E12E23000630005	Progetto Definitivo 50/16 non verificato	riduzione delle perdite nelle reti attraverso la digitalizzazione	Lotto 3 - Distrettualizzazione, modellazione, riduzione montano (PNISSII0000372-03)	Valdobbiadene (TV)

ARTICOLO 3. DURATA

Fermo restando quanto previsto all'articolo 2 in merito al termine di ultimazione dei lavori, la presente Convenzione di Finanziamento sarà efficace a decorrere dalla sottoscrizione della stessa e avrà durata sino al 31 dicembre 2031, fatta salva l'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti.

ARTICOLO 4. IMPORTO DEL CONTRIBUTO E QUOTA DI COFINANZIAMENTO

Per la realizzazione dell'Intervento, l'importo ammesso a contributo è pari complessivamente a € 13.200.000,00 (euro tredicimilioniduecentomila/00) al netto d'IVA.

Il contributo SFNIISSI concesso per gli interventi ammessi rientra nei limiti massimi come riportati nella seguente tabella 2, fermo restando il rispetto della quota di cofinanziamento privato garantita dal Beneficiario ivi richiamata.

Tabella 2 – Quadro economico (QE) e copertura finanziaria degli interventi ammessi

CLP SFNIISSI	QE. QE netto IVA (€)	A. Risorse proprie netto IVA (€)	B. Altre Risorse Pubbliche (€)	C. Contributo SFNIISSI (€)	A % su QE	B % su QE	C % su QE
FI26A100000088-01	24.000.000,00	10.800.000,00	0,00	13.200.000,00	45,00%	0,00%	55,00%

ARTICOLO 5. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Il RUP è la Dott.ssa Daniela Sannino. Il RUP coordina le attività di vigilanza e verifica della piena e corretta esecuzione della presente Convenzione di Finanziamento, ferma restando la facoltà, nei casi previsti dalla normativa vigente, di effettuare controlli e verifiche da parte di funzionari di altre Amministrazioni.

Il Beneficiario nomina Pierpaolo Florian quale Responsabile dell'esecuzione della presente Convenzione di Finanziamento, dotato delle necessarie competenze tecnico-professionali e dei necessari poteri, cui spetterà il compito di fungere da interfaccia unica verso l'Implementing Partner nello svolgimento delle attività di esecuzione della presente Convenzione di Finanziamento, compresi il monitoraggio delle attività e il coordinamento tecnico e amministrativo della Convenzione stessa.

Il Beneficiario, ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione di Finanziamento, dichiara di eleggere domicilio legale al seguente indirizzo PEC: azienda@ats-pec.it

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti, i documenti e le comunicazioni che riguardano l'esecuzione della presente Convenzione di Finanziamento e dell'Intervento che ne costituisce oggetto.

ARTICOLO 6. SPESE AMMISSIBILI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

6.1 Spese ammissibili

Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili al rimborso le spese effettivamente sostenute e quietanzate, nonché esclusivamente imputabili alla realizzazione dell'Intervento facente capo al Beneficiario. In particolare, in merito alle spese ammissibili si rimanda a quanto previsto all'articolo 7 dell'Avviso.

6.2 Erogazione quote del contributo

L'erogazione del contributo avverrà da parte dell'Implementing Partner in conformità con le disposizioni del PNRR e del Sistema di Gestione e Controllo adottato dal MIT per l'attuazione degli interventi del Piano di Ripresa e Resilienza nell'ultima versione aggiornata (di seguito, "**Si.Ge.Co PNRR MIT**"), secondo le modalità di seguito indicate.

Per ciascun Lotto, l'erogazione del contributo avverrà in più *tranche* a rimborso, su richiesta del Beneficiario, proporzionalmente alle quote indicate nella tabella 2 dell'art. 4 e nei relativi limiti massimi ivi previsti.

In particolare, il contributo sarà erogato dall'Implementing Partner in non più di 5 (cinque) *tranche*, di cui l'ultima, a saldo, nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) la prima *tranche*, se a titolo di anticipazione eventualmente richiesta dal Beneficiario, non potrà superare il limite del 30% dell'importo complessivo del contributo concesso;
- b) la somma delle prime 4 (quattro) *tranche* di contributo erogate - comprensiva della prima *tranche* a titolo di anticipazione ove richiesta - non potrà in ogni caso eccedere l'80% del contributo concesso;
- c) l'ultima *tranche* a saldo non potrà essere di importo inferiore al 20% del valore del contributo concesso.

L'erogazione della prima *tranche* a titolo di anticipazione è subordinata alla presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria "a prima richiesta" per un importo pari almeno alla somma da erogare.

L'importo del contributo erogato a titolo di anticipo viene recuperato proporzionalmente dalle successive erogazioni a rimborso.

Ai fini dell'erogazione di ciascuna *tranche* a rimborso, le richieste di pagamento da parte del Beneficiario dovranno essere predisposte tramite la Piattaforma SFNISSI secondo le indicazioni fornite dall'Implementing Partner anche successivamente alla stipula della presente Convenzione di Finanziamento.

Ai fini dell'erogazione di ciascuna *tranche* a rimborso, il Beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti nel periodo rendicontato, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono. Ove applicabile per la componente di rendicontazione delle spese si rinvia alle disposizioni del Si.Ge.Co PNRR MIT nell'ultima versione aggiornata.

Ai fini dell'erogazione l'Implementing Partner procede alla verifica della completezza, pertinenza e regolarità della documentazione trasmessa, riservandosi la facoltà di richiedere al Beneficiario eventuali integrazioni documentali, nonché di effettuare verifiche *in loco* sull'avanzamento dell'investimento. L'erogazione è subordinata all'esito positivo di tali verifiche.

Entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta di rimborso, l'Implementing Partner emette il benestare al pagamento, il quale deve indicare esplicitamente il riferimento alla relativa richiesta di erogazione e l'indicazione della data di emissione.

L'Implementing Partner provvede al pagamento entro i successivi 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi.

L'emissione di ogni benestare al pagamento è subordinata alle seguenti attività:

- a. buon esito delle verifiche tecniche, amministrative e contabili;
- b. acquisizione del DURC regolare;
- c. buon esito delle verifiche di regolarità fiscale;
- d. ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- e. accertamento, da parte dell'Implementing Partner, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

Ai fini della richiesta di anticipazione, ovvero della prima richiesta di rimborso qualora l'anticipazione non sia stata richiesta, il Beneficiario dovrà fornire l'atto/delibera di assegnazione delle risorse dichiarate nel quadro finanziario dell'Intervento e aver acquisito l'asseverazione del Piano Economico Finanziario dell'Intervento di ciascun Lotto oggetto dell'Intervento, da parte di uno dei seguenti soggetti abilitati:

- i) istituto di credito;

- ii) società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- iii) società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- iv) revisore legale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

6.3 Pagamento a saldo

Con riferimento all'ultima *tranche* a saldo, l'Implementing Partner, verificata la completezza e la pertinenza della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse, previa eventuale verifica *in loco* redige apposita relazione sull'avvenuta realizzazione dell'Intervento di ciascun Lotto e il rispetto delle condizionalità previste dalla CID per l'Investimento 4.5, sulla base del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

In caso risultassero maggiori costi per la realizzazione dell'Intervento ovvero del singolo Lotto, gli stessi saranno esclusivamente a carico del Beneficiario senza implicare alcun incremento della sovvenzione concessa.

La rata di saldo è pagata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta emissione del benestare al pagamento.

6.4 Economie, rettifiche finanziarie e restituzioni

Eventuali economie, registrate al completamento dell'Intervento, saranno restituite dal Beneficiario, in fase di rendicontazione del saldo e comunque entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal collaudo dei lavori, comprensive del differenziale, pro quota, tra il contributo riconosciuto in fase di ammissione e il contributo effettivo correlato al valore finale rendicontato dell'Intervento.

In particolare, le somme derivanti da eventuali economie saranno riversate dal Beneficiario allo Strumento SFNIISSI mediante le indicazioni fornite dall'Implementing Partner.

Per ciascuna erogazione, nel caso in cui a seguito delle verifiche tecnico amministrative eseguite dall'Implementing Partner sia stata riscontrata l'effettuazione da parte del Beneficiario di spese per un ammontare inferiore a quello risultante dalla richiesta avanzata o la presenza di spese non ammissibili, tali somme saranno portate in detrazione rispetto alla richiesta di erogazione del contributo.

Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241.

Il Beneficiario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

ARTICOLO 7. MONITORAGGIO

7.1 Obblighi generali di monitoraggio

Il Beneficiario è tenuto a garantire, per tutta la durata di esecuzione dell'Intervento e fino all'avvenuto collaudo e rendicontazione finale dello stesso, il monitoraggio continuativo e sistematico dello stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell'Intervento sovvenzionato ovvero di ciascun Lotto, secondo le modalità e con la cadenza

stabilite di seguito - nel rispetto delle disposizioni contenute nel Si.Ge.Co PNRR MIT 2.1, emanato con il Decreto Direttoriale n. 11 del 21 maggio 2026, ovvero nelle versioni successivamente aggiornate - nella presente Convenzione di Finanziamento, nell'Avviso e nella normativa europea e nazionale applicabile al PNRR.

Il monitoraggio dell'Intervento è finalizzato a garantire:

- a) la piena tracciabilità dell'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell'Intervento, anche in relazione ai traguardi e agli obiettivi (*Milestone* e *Target*) previsti dal PNRR, con particolare riferimento al *target* M2C4-40;
- b) il tempestivo rilevamento di eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma procedurale e finanziario approvato, al fine di consentire l'adozione di adeguate misure correttive;
- c) la corretta alimentazione del sistema informativo ReGiS previsto dall'articolo 1, co. 1043, legge 30 dicembre 2020, n.178 (legge bilancio 2021) (di seguito, "**Sistema ReGiS**") con i dati relativi all'avanzamento amministrativo, procedurale e finanziario dell'Intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa PNRR di riferimento.

7.2 Strumenti di monitoraggio

Il processo di monitoraggio si realizza attraverso il Sistema ReGiS. La registrazione, raccolta e validazione delle informazioni di monitoraggio sono, pertanto, gestite con l'imputazione dei dati di avanzamento finanziario e fisico-procedurale dell'Intervento in ReGiS.

In particolare, sul sistema ReGiS, ovvero nel relativo piano dei costi e attraverso appositi indicatori di output dell'Intervento, verrà rilevato l'avanzamento economico finanziario dell'Intervento come riportato negli stati di avanzamento lavori (di seguito, "**SAL**") dichiarati dal Beneficiario.

Il Beneficiario è tenuto a garantire la tempestiva e corretta alimentazione del Sistema ReGiS con tutti i dati e le informazioni relativi all'avanzamento dell'Intervento, secondo le modalità e le istruzioni operative definite dal MIT e dall'Implementing Partner.

In particolare, il Beneficiario è tenuto a registrare sul Sistema ReGiS, con continuità ed efficacia:

- a) i dati relativi agli impegni giuridicamente vincolanti assunti (contratti, convenzioni, ordinativi, ecc.);
- b) i dati relativi alle fatture e agli altri documenti giustificativi di spesa, con l'indicazione del CUP, del CLP e del CIG di riferimento;
- c) i dati relativi ai pagamenti effettuati, con le relative evidenze di tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) ogni ulteriore informazione richiesta dal Sistema ReGiS ai fini del monitoraggio procedurale, fisico e finanziario dell'Intervento.

Il Beneficiario garantisce l'aggiornamento tempestivo, continuativo ed efficace di tutti i dati e le informazioni richiesti dal suddetto sistema ReGiS, assicurando in ogni momento la completezza, l'accuratezza e la veridicità delle informazioni inserite.

Il Beneficiario trasmette all'Implementing Partner, con la cadenza trimestrale solare e con le modalità operative indicate da quest'ultimo, appositi rapporti di avanzamento contenenti almeno le seguenti informazioni in coerenza con quanto già registrato su ReGIS:

- a) stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell'Intervento, con indicazione: i) delle attività completate, in corso e da avviare rispetto al cronoprogramma approvato, ii) delle procedure di affidamento avviate, aggiudicate e in corso di esecuzione, ii) del riepilogo delle spese sostenute e pagate nel periodo di riferimento;
- b) segnalazione di eventuali criticità, ritardi o scostamenti rispetto al cronoprogramma procedurale e finanziario, con indicazione delle cause e delle misure correttive adottate o da adottare;
- c) ogni ulteriore informazione richiesta dall'Implementing Partner e/o dal MIT in relazione agli obblighi di monitoraggio e rendicontazione previsti dalla normativa PNRR applicabile.

7.4 Rilevazione e gestione degli scostamenti

Qualora, nel corso dell'esecuzione dell'Intervento, il Beneficiario rilevi o preveda scostamenti significativi rispetto al cronoprogramma procedurale e finanziario approvato, ovvero rispetto ai traguardi e agli obiettivi (*Milestone* e *Target*), è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'Implementing Partner, corredando la stessa di:

- a) una descrizione dettagliata delle cause dello scostamento;
- b) una stima dell'impatto dello scostamento sui tempi di realizzazione e sulla spesa prevista;
- c) le misure correttive che si intendono adottare per il recupero dei ritardi e il riallineamento al cronoprogramma approvato, con indicazione dei relativi tempi di attuazione.

L'Implementing Partner, valutata la comunicazione ricevuta, può richiedere al Beneficiario l'adozione di specifiche misure correttive ovvero aggiornamenti del cronoprogramma, e ne dà tempestiva comunicazione al MIT ai fini del monitoraggio complessivo dell'Investimento 4.5.

7.5 Controlli e ispezioni in loco

L'implementing Partner si riserva la facoltà di effettuare, in ogni fase del procedimento, controlli e ispezioni anche *in loco* sull'Intervento, al fine di verificare:

- a) le condizioni per la fruizione e il mantenimento dei contributi assegnati;
- b) lo stato effettivo di attuazione dell'Intervento sovvenzionato;
- c) la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle stesse all'Intervento ammesso al finanziamento sul PNRR;
- d) il rispetto di tutti gli obblighi e adempimenti previsti dalla presente Convenzione di Finanziamento, dall'Avviso e dalla normativa PNRR applicabile.

Il Beneficiario è tenuto a garantire il pieno accesso alla documentazione progettuale, amministrativa, contabile e finanziaria relativa all'Intervento, nonché a prestare la massima collaborazione in occasione di tali controlli e ispezioni,

ivi incluse quelle eventualmente disposte dal MIT, dalla Corte dei Conti europea, dall'OLAF, dall'EPPO e da qualsiasi altro organismo di controllo competente ai sensi della normativa europea e nazionale vigente.

7.7 Sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio

Il mancato o tardivo adempimento degli obblighi di monitoraggio di cui al presente articolo, ove non sanato entro il termine perentorio assegnato dall'Implementing Partner, costituisce causa di sospensione dell'erogazione delle *tranche* di sovvenzione e, nei casi di inadempimento grave o reiterato, può costituire presupposto per l'avvio del procedimento di revoca totale o parziale della sovvenzione concessa, ai sensi dell'articolo 10 della presente Convenzione di Finanziamento e in conformità con la normativa PNRR di riferimento.

ARTICOLO 8. DICHIARAZIONI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Con la sottoscrizione della presente Convenzione di Finanziamento il Beneficiario dichiara che, in relazione all'Intervento, lo stato e il dettaglio delle procedure autorizzative previste, in corso o concluse, propedeutiche all'avvio dei lavori, è coerente con il cronoprogramma del progetto presentato con la Domanda di Sovvenzione.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione di Finanziamento il Beneficiario si obbliga altresì:

- a) a rispettare, adottando adeguate misure, il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (cosiddetto "Regolamento finanziario") e nell'articolo 22 del Regolamento RRF, in particolare in materia di rilevazione e prevenzione del conflitto di interessi, delle frodi, della corruzione;
- b) a garantire una struttura gestionale adeguata ed ispirata ad un sistema di gestione degli interventi secondo criteri di qualità nel rispetto degli obblighi normativi (ed in particolare al mantenimento di un'apposita codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'Intervento per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR, di sottoposizione a ispezioni e controlli, di conservazione dei documenti, di informazione e pubblicità, di avvio e conclusione delle operazioni, di messa a disposizione delle informazioni legate al monitoraggio fisico, finanziario, procedurale ed ambientale);
- c) a indicare su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi all'Intervento sovvenzionato, il CUP dell'Intervento, il CLP SFNIISSI e il relativo CIG, nonché gli altri pertinenti elementi identificativi dell'Intervento medesimo;
- d) ad adottare sistemi di fatturazione elettronica, che garantiscono l'autenticità del mittente, l'univocità e correttezza del documento nonché l'integrità e la leggibilità del contenuto;
- e) a utilizzare conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, e la tenuta di una apposita codificazione contabile adeguata, che assicurino la completa tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e delle operazioni di conservazione della documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati;

- f) a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che l'Intervento non è finanziato da altre fonti del bilancio dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- g) di impegnarsi a rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- h) di impegnarsi a effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Implementing Partner, nonché la riferibilità delle spese all'Intervento;
- i) di impegnarsi a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall'Implementing Partner;
- j) ad osservare e a comprovare il rispetto degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, gli obblighi trasversali della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia;
- k) a garantire il rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che l'Intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", valorizzando e riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea, nonché a fornire un'adeguata diffusione e promozione dell'Intervento, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
- l) di impegnarsi a rispettare l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell'Intervento, previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/241;
- m) ad assicurare il tempestivo inserimento a sistema dei dati di monitoraggio, garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo previsto per il PNRR, al fine di consentire la rilevazione degli avanzamenti finanziari, procedurali, fisici, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'Intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura;
- n) a conservare la documentazione giustificativa in fascicoli cartacei o su supporti informatici adeguati ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dal CAD e all'articolo 9, punto 4, del decreto-legge n. 77/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione

Titolare dell'Intervento, dell'Implementing Partner, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;

- o) ad osservare, nei rapporti con i soggetti appaltatori e/o affidatari di contratti funzionali alla realizzazione dell'Intervento, quanto previsto all'articolo 1, co. 2, dell'Allegato V.2 al Codice dei Contratti Pubblici in merito alla nomina di un Componente del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, "**CCT**") ad opera dell'Amministrazione Titolare dell'Intervento, in quanto quest'ultimo partecipa al finanziamento della spesa strumentale alla realizzazione dell'Intervento stesso;
- p) ad osservare che, nei rapporti con i soggetti appaltatori e/o affidatari di contratti funzionali alla realizzazione dell'Intervento, in analogia a quanto previsto dall'articolo 7, co.3, del decreto ministeriale 16 dicembre 2021, n. 517 relativo all'investimento M2C4-I4.1 del PNRR, almeno uno dei componenti della commissione di collaudo sia un rappresentante dell'Amministrazione Titolare dell'Intervento;
- q) ad avviare tempestivamente le attività relative all'Intervento per non incorrere in ritardi attuativi e concludere l'Intervento nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nonché nel rispetto del cronoprogramma contenuto nella documentazione progettuale allegata alla Domanda di Sovvenzione, e di sottoporre all'Implementing Partner le eventuali modifiche al progetto;
- r) a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal "Codice Etico di Invitalia", allegato alla presente Convenzione di Finanziamento, reperibile nel rispettivo link, disponibile nella Piattaforma SFNIISSI;
- s) a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001" e dal vigente "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza" adottati dall'Implementing Partner, reperibili nel relativo link <https://www.invitalia.it/trasparenza/prevenzione-della-corruzione>;
- t) a garantire che le modalità di realizzazione dell'Intervento individuate (esecuzione in proprio e/o esecuzione, tramite società controllate e/o collegate, e/o esternalizzazione) rispettino quanto previsto dalla Convenzione di Gestione stipulata con l'Ente di Governo d'Ambito (di seguito, "**EGATO**") ovvero con la competente Provincia Autonoma per la gestione del servizio idrico integrato, il Disciplinare Tecnico e la Carta dei Servizi;
- u) a garantire che, nel caso di affidamento a terzi, ovvero a società collegate e/o controllate, dello svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione dell'Intervento, gli obblighi previsti a carico del Beneficiario siano rispettati, ove compatibili, anche dai soggetti affidatari;
- v) a rispettare, nel caso di affidamento a terzi dello svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione degli Interventi, il Codice dei Contratti Pubblici in quanto applicabile;
- w) a garantire il rispetto dei requisiti soggettivi e ai presupposti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5 dell'Avviso;
- x) ove applicabile, a rispettare gli obblighi previsti per l'adozione e l'approvazione, ai sensi della *normativa pro tempore* vigente, dello specifico schema regolatorio, composto dal programma degli interventi – incluso il Piano

delle Opere Strategiche –, dal piano economico-finanziario e dalla convenzione di gestione; per le Province Autonome di Trento e Bolzano attestazione dell'ottemperanza agli obblighi previsti dalla disciplina vigente per i rispettivi Beneficiari;

- y) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché il rispetto della normativa sopravvenuta;
- z) a rispettare i termini e le modalità di attuazione previsti nella presente Convenzione di Finanziamento;
- aa) a facilitare le verifiche dell'Implementing Partner e/o dell'Ufficio competente per i controlli del MIT, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli *in loco*;
- bb) ad inoltrare le richieste di pagamento all'Implementing Partner con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e del contributo al perseguimento delle milestone e dei target associati all'Investimento 4.5, e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
- cc) a garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato l'Implementing Partner sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto dell'Intervento e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione responsabile in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- dd) a garantire la copertura finanziaria essenziale all'attuazione dell'Intervento, per la parte non ricompresa nel contributo concesso dall'Implementing Partner;
- ee) a trasmettere in fase di richiesta di anticipazione o in sede di prima richiesta di rimborso - qualora non fosse stata richiesta l'anticipazione - l'atto/delibera di assegnazione delle risorse dichiarate nel quadro finanziario dell'Intervento.

ARTICOLO 9. AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO D'AMBITO

Il Beneficiario prende atto che la Domanda di Sovvenzione è stata corredata dall'impegno del competente EGATO di sottoporre ad ARERA – ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 – ovvero della competente Provincia Autonoma di approvare secondo le procedure regolamentari provinciali applicabili, la versione aggiornata del piano economico-finanziario allegato al Piano d'Ambito (di seguito, "**PEF Piano d'Ambito**"), al fine di tener conto della sovvenzione concessa in relazione all'Intervento.

Il Beneficiario è tenuto a cooperare attivamente con il soggetto competente affinché tale impegno sia adempiuto nei termini di cui al successivo comma.

La suddetta versione aggiornata del PEF Piano d'Ambito deve essere trasmessa dal competente EGATO ad ARERA entro il ciclo di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie immediatamente successivo alla data di sottoscrizione della presente Convenzione di Finanziamento, e comunque non oltre il termine previsto per la trasmissione del secondo aggiornamento biennale MTI-4 (annualità 2028-2029), ovvero approvata dalla Provincia Autonoma competente entro il ciclo di aggiornamento delle predisposizioni tariffarie immediatamente successivo alla data di sottoscrizione della presente Convenzione di Finanziamento, come individuato secondo la rispettiva normativa e regolamentazione di riferimento.

Il Beneficiario trasmette all'Implementing Partner la documentazione di comprova dell'avvenuto adempimento, come indicata nella seguente tabella, secondo le scadenze ivi riportate ed applicabili all'Intervento oggetto della presente Convenzione di Finanziamento:

Fase	Documentazione da trasmettere a comprova	Termine massimo di trasmissione
Comprova intermedia	i) Deliberazione dell'EGATO di approvazione del PEF Piano d'Ambito aggiornato ovvero atto equivalente della Provincia Autonoma di approvazione del PEF Piano d'Ambito aggiornato; ii) attestazione da parte dell'EGATO dell'avvenuta trasmissione ad ARERA con ricevuta di protocollo.	Entro 60 giorni dalla trasmissione ad ARERA da parte dell'EGATO.
Comprova finale	Provvedimento tariffario di ARERA che recepisce l'aggiornamento del PEF Piano d'Ambito recante l'Intervento ovvero atto equivalente della Provincia Autonoma che recepisca l'aggiornamento del PEF Piano d'Ambito recante l'Intervento.	Entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, e comunque prima della liquidazione del saldo finale del contributo.

Il mancato rispetto dei termini di cui alla tabella che precede, ove non giustificato da cause di forza maggiore o da fattori esterni non imputabili al Beneficiario e adeguatamente documentati, può comportare la revoca parziale o totale del contributo ai sensi del successivo articolo della presente Convenzione di Finanziamento.

ARTICOLO 10. REVOCA DEL CONTRIBUTO E RINUNCE

10.1 Cause di revoca totale o parziale e rinuncia

Il contributo assegnato al Beneficiario ai sensi della presente Convenzione di Finanziamento è soggetto a revoca, in misura totale o parziale, nei casi e secondo le modalità di cui al presente articolo, in conformità con le disposizioni dell'Avviso.

Il contributo è revocato in misura totale o parziale nei seguenti casi:

- a) perdita sopravvenuta di uno o più requisiti soggettivi e presupposti di ammissibilità previsti dall'Avviso, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;
- b) dichiarazioni false rese dal Beneficiario riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o il mantenimento del contributo;
- c) violazione dei principi del DNSH e del tagging climatico;
- d) violazione degli obblighi previsti all'articolo 8 dell'Avviso nonché di quelli previsti al precedente articolo 8 della presente Convenzione di Finanziamento;
- e) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento di cui alla documentazione progettuale presentata con la Domanda di Sovvenzione, ivi compreso il termine del 30 giugno 2031 fissato per l'ultimazione dell'Intervento e l'emissione del certificato del collaudo tecnico-amministrativo così come previsto dall'Avviso, per fatti imputabili al Beneficiario;
- f) mancata realizzazione, anche parziale, dell'Intervento;
- g) rallentamento e/o sospensione delle attività, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'Intervento nei termini previsti dall'articolo 2 della presente Convenzione di Finanziamento;
- h) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, necessari alla realizzazione dell'Intervento;
- i) mancata rendicontazione delle spese o inammissibilità delle spese rendicontate, ancorché sostenute;
- j) irregolarità essenziali non sanabili oppure violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti;
- k) inadempimento grave e/o reiterato agli obblighi di monitoraggio di cui al precedente articolo 7 della presente Convenzione di Finanziamento;
- l) mancato rispetto degli obblighi previsti in capo al Beneficiario per l'aggiornamento del PEF Piano d'Ambito nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9 della presente Convenzione di Finanziamento;
- m) ogni ulteriore ipotesi di inadempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione di Finanziamento, dall'Avviso e dalla normativa PNRR applicabile, valutata dall'Implementing Partner come incompatibile con il mantenimento del contributo.

Ciascun Beneficiario può rinunciare al contributo assegnato dandone comunicazione all'Implementing Partner. La rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione del contributo a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

10.2 Procedimento di revoca

Prima di adottare il provvedimento di revoca, l'Implementing Partner:

- a) comunica al Beneficiario l'avvio del procedimento di revoca, con indicazione delle specifiche cause che lo determinano e della relativa documentazione a supporto;

- b) assegna al Beneficiario un termine non inferiore a quindici (15) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento per la presentazione di osservazioni scritte e di eventuale documentazione integrativa, ovvero per sanare le eventuali carenze nei requisiti soggettivi;
- c) valuta le osservazioni e la documentazione prodotte dal Beneficiario, adottando il provvedimento finale motivato di revoca totale o parziale ovvero di archiviazione del procedimento, a seconda dell'esito della valutazione;
- d) comunica tempestivamente al MIT l'avvio e l'esito del procedimento di revoca.

10.3 Effetti della revoca, della rinuncia e obbligo di restituzione

Il provvedimento di revoca e/o rinuncia comporta:

- a) la decadenza del Beneficiario dal diritto alle quote di contributo residue ancora da erogare;
- b) l'obbligo di restituzione degli importi già percepiti, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla relativa richiesta formulata dall'Implementing Partner, in misura proporzionale alla revoca disposta, maggiorati degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione fino alla data dell'effettivo rimborso, ove ne ricorrano i presupposti;
- c) la risoluzione della presente Convenzione di Finanziamento.

ARTICOLO 11. VARIAZIONI DELL'INTERVENTO E MODIFICHE SOGGETTIVE

11.1 Variazioni dell'Intervento

Il Beneficiario potrà disporre, conformemente alla normativa vigente nonché alla relativa pianificazione d'ambito e sovraordinata per il servizio idrico integrato, le variazioni che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell'Intervento ovvero del singolo Lotto oggetto dell'Intervento riducendo al minimo le variazioni rispetto a quello originario. Di ogni eventuale variante in corso d'opera il Beneficiario dovrà dare puntuale informazione all'Implementing Partner, ivi incluso il fondamento normativo della variante stessa, nella relazione di cui all'art. 7.

L'Implementing Partner si riserva la facoltà di non riconoscere le spese relative a variazioni che condizionano il raggiungimento degli obiettivi e delle condizionalità previsti dal PNRR.

Non sono comunque ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali all'Intervento ovvero al singolo Lotto oggetto dell'Intervento.

Le variazioni apportate conformemente alle disposizioni del presente articolo non comportano alcuna revisione della presente Convenzione di Finanziamento.

11.2 Modifiche Soggettive

Eventuali variazioni riguardanti il Beneficiario, conseguenti ad operazioni societarie che comportino la variazione di titolarità dell'Intervento devono essere preventivamente comunicate all'Implementing Partner.

In ogni caso, le eventuali variazioni saranno consentite a condizione che il soggetto che subentra all'originario Beneficiario:

- a) rispetti tutti i requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 4 dell'Avviso;
- b) si impegni formalmente a realizzare e a concludere l'Intervento in conformità e nel rispetto di quanto previsto nella Domanda di Sovvenzione e in sede di assegnazione del contributo, e a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione di Finanziamento e dalla normativa applicabile.

Gli obblighi della presente Convenzione in capo al Beneficiario dovranno trovare applicazione indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento delle infrastrutture sovvenzionate.

In caso di subentro, a qualsivoglia titolo, gli obblighi del Beneficiario relativi alla realizzazione, completamento e messa in esercizio dell'Intervento sovvenzionato si trasferiscono automaticamente al gestore subentrante, ai sensi dell'articolo 153, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e della disciplina regolatoria dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di subentro e criteri per il calcolo dell'indennizzo in favore del gestore uscente.

ARTICOLO 12. RISOLUZIONE

L'Implementing Partner potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione di Finanziamento qualora il Beneficiario non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte dell'Implementing Partner degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

ARTICOLO 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali verrà regolato secondo quanto previsto nell'Avviso e relativi allegati.

ARTICOLO 14. RISERVATEZZA

Ai fini della presente Convenzione di Finanziamento, le Parti convengono che con l'espressione "Informazioni Riservate" si dovranno intendere tutte le informazioni e i dati di qualsiasi natura, anche se non specificatamente qualificate come "riservati" relativi all'Intervento nonché ogni altra informazione contenuta in qualsivoglia supporto e in qualunque modo trasmessa o comunicata all'Implementing Partner proveniente dal Beneficiario o acquisita nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si considerano Informazioni Riservate tutte le informazioni, i dati, i documenti, le notizie, i disegni, i progetti, le mappe infrastrutturali, i modelli, le descrizioni, le strategie, i parametri, gli schemi, le proiezioni relative all'Intervento, nonché tutte le informazioni espressamente qualificate dal Beneficiario come riservate.

L'Implementing Partner si impegna a considerare strettamente confidenziali le Informazioni Riservate e, pertanto, a non divulgarle e comunque a non renderle note a terzi, salvo, anche per le finalità di cui agli articoli 22 e ss. della L. 241/1990, preventiva autorizzazione scritta del Beneficiario.

L'Implementing Partner riceverà, conserverà, gestirà e proteggerà le Informazioni Riservate, utilizzando misure di sicurezza e di segretezza adeguate alle Informazioni stesse messe a sua disposizione e, comunque, adottando misure non inferiori a quelle dallo stesso utilizzate per le informazioni riservate di sua proprietà.

Le informazioni Riservate potranno essere divulgate esclusivamente al personale dell'Implementing Partner coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione. L'Implementing Partner si impegna affinché il relativo personale tratti le Informazioni Riservate come strettamente confidenziali secondo i termini e le condizioni previste dal presente articolo. L'obbligo di riservatezza ha la durata della presente Convenzione di Finanziamento e quindi dalla data della sua conclusione sino al termine del periodo di monitoraggio e dispiega effetti anche nei confronti delle Informazioni Riservate scambiate tra le Parti in relazione all'Intervento prima di detta data.

ARTICOLO 15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Beneficiario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, pertanto, si impegna a trasmettere all'atto di sottoscrizione della presente Convenzione di Finanziamento e comunque prima ed ai fini del pagamento la dichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 7, della legge n. 136 del 2010, ivi inclusi gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, su cui verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione di Finanziamento.

I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CLP SFNIISSI del Lotto a cui si riferiscono le richieste di pagamento.

Il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal presente articolo e dall'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 determina la revoca del contributo.

ARTICOLO 16. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese della presente Convenzione di Finanziamento, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, necessarie per l'esecuzione e gestione della stessa, sono a totale carico del Beneficiario senza diritto di rivalsa.

Qualora per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, risultino dovute maggiori somme esse sono comunque a carico del Beneficiario.

A carico del Beneficiario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle prestazioni oggetto della concessione del contributo.

ARTICOLO 17. COMUNICAZIONI E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dell'Intervento, tutte le comunicazioni con l'Implementing Partner devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Ogni richiesta documentale da parte dell'Implementing Partner, a valere sulla presente Convenzione, avverrà tramite la Piattaforma SFNIISSI e/o l'indirizzo di posta elettronica certificata: SFNIISSI@postacert.invitalia.it.

ARTICOLO 18. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione di Finanziamento sarà competente in via esclusiva l'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

ARTICOLO 19. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione di Finanziamento, si rinvia integralmente alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. – INVITALIA

Il presente documento è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del CAD e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.